

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2720

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**INCERTI, FABBRI, IACONO, ROBERTA AGOSTINI, AMODDIO, BLAŽINA, CAMANI, CAPOZZOLO, CIMBRO, COMINELLI, DI SALVO, D'INCECCO, GASPARINI, GHIZZONI, GIACOBBE, GNECCHI, GRASSI, IORI, LA MARCA, MAESTRI, MALISANI, MARCHI, MONTRONI, MURER, PAGANI, SBROLLINI, TERROSI**

Legge quadro per la parità tra i sessi  
e contro le discriminazioni di genere

*Presentata il 13 novembre 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'uguaglianza tra le donne e gli uomini rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto europeo all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, unitamente al contrasto alla marginalizzazione sociale e culturale delle donne e alla violenza di genere. Gli atti di indirizzo emanati dall'Unione europea in materia di uguaglianza tra donne e uomini hanno lo scopo di assicurare pari opportunità e parità di trattamento, nonché di superare ogni discriminazione basata sul genere attraverso un duplice approccio di realizzazione di azioni specifiche associate ad azioni trasversali a tutte le politiche pub-

bliche di *gender mainstreaming*. La Costituzione afferma solennemente alcuni principi fondamentali in materia di parità di diritti tra uomo e donna a cui la proposta di legge esplicitamente si richiama:

1) il principio generale di uguaglianza davanti alla legge (articolo 3, primo comma): « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni politiche, di condizioni personali e sociali »;

2) la protezione della maternità (articolo 31): « La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la

formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo »;

3) la parità nel lavoro (articolo 37): la Repubblica riconosce alla donna il diritto a svolgere un'attività lavorativa in condizione di parità con l'uomo e di adempiere la propria funzione materna, che deve essere oggetto di una specifica protezione, con la garanzia per la lavoratrice di essere madre senza che la maternità debba o possa pregiudicare la sua posizione lavorativa e la parità di trattamento;

4) la parità nella partecipazione politica (articolo 48), riferendosi al diritto dell'elettorato attivo, riafferma il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 e la parità nell'accesso alle cariche pubbliche (articolo 51): « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ».

La parità tra donne e uomini, dunque, non è soltanto un obiettivo in sé, bensì una condizione preliminare per la realizza-

zione degli obiettivi generali di crescita, di occupazione e di coesione sociale. Una più forte partecipazione delle donne al mercato del lavoro offre sia una garanzia per la loro indipendenza economica sia un contributo fondamentale allo sviluppo economico collettivo e alla sostenibilità dei sistemi di protezione sociale.

Obiettivo della presente proposta di legge è riconoscere e valorizzare un'effettiva cittadinanza che contempra le specificità e le differenze di genere in ogni ambito della vita economica, culturale, sociale e politica. Una presa di consapevolezza delle diversità come elemento essenziale e presupposto di sviluppo, benessere, qualità della vita e delle relazioni di comunità.

L'impianto della proposta di legge segue, quindi, un approccio metodologico organico e trasversale per la programmazione e la definizione di tutte le politiche pubbliche, volto a sviluppare azioni integrate efficaci rispetto all'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla parità tuttora esistenti. A sua volta l'efficace promozione delle politiche di genere rende necessaria l'introduzione di correttivi paritari ovvero di azioni positive specifiche e valutabili atte a riequilibrare il sistema. Centrale nell'impianto e nelle finalità della proposta di legge è la prevenzione del fenomeno sociale della violenza di genere.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Principi).*

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, di seguito denominata « Convenzione di Istanbul », della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni degli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, lo Stato, nel rispetto delle competenze regionali e locali, concorre alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, nonché allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile e al rispetto per la cultura plurale delle diversità e alle pari opportunità.

2. Lo Stato favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività femminile come elemento di cambiamento e di progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, della cura e del benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per

uomini; promuove e coordina azioni e strumenti volti all'attuazione della presente legge nel rispetto di quanto disposto dalle norme internazionali, dell'Unione europea e nazionali, nonché da leggi e da programmi regionali.

ART. 2.

*(Finalità).*

1. La presente legge ha come oggetto la rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, in particolare delle bambine, delle ragazze e delle donne, che di fatto ne limiti la libertà e impedisca il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale.

2. Lo Stato valorizza la differenza di genere e l'affermazione della specificità, della libertà e dell'autonomia femminili per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini, raccordandosi con le donne elette nelle istituzioni, con le parti sociali, con gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, con i centri antiviolenza, con le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché con le associazioni femminili, con i centri di documentazione delle donne e con gli istituti culturali per la promozione della cultura delle differenze di genere esistenti nel Paese. Elabora, altresì, politiche di prevenzione mediante correttivi paritari e misuratori di equità al fine di contrastare le disparità in ogni campo e di valutare il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

ART. 3.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) genere: ai sensi dell'articolo 3 lettera c, della Convenzione di Istanbul,

ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

b) democrazia paritaria: uguaglianza sostanziale tra donne e uomini che condividono il potere e lo spazio pubblico e privato ai sensi dei principi della Costituzione;

c) correttivi paritari: strumenti di accompagnamento che favoriscano la piena attuazione della Costituzione a garanzia della parità tra donne e uomini;

d) medicina di genere: lo studio delle differenze tra le funzioni vitali di uomini e donne e la loro esperienza relativa alla stessa malattia finalizzata all'appropriatezza della prestazione sanitaria; l'analisi delle relazioni tra l'appartenenza a un sesso e l'efficacia delle terapie nel trattamento delle patologie;

e) misuratori di equità: indicatori diretti a valutare il raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

f) linguaggio di genere: linguaggio che rispetta e trasmette l'identità che deriva dalle caratteristiche socio-culturali di appartenenza al genere, finalizzato a contrastarne una presunta neutralità;

g) violenza nei confronti delle donne: ai sensi dell'articolo 3, lettere *a*, *b* e *d*, della Convenzione di Istanbul, una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata; tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; qualsiasi

violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

*h)* centri antiviolenza: presidi socio-assistenziali e culturali a servizio delle donne, che operano attraverso pratiche di relazione tra donne in collaborazione con la rete integrata dei soggetti impegnati nella prevenzione della violenza di genere e che hanno come finalità primaria l'accoglienza delle donne, anche con figli, minacciate o che hanno subito violenza, fornendo consulenza, ascolto e sostegno;

*i)* case rifugio: strutture a indirizzo segreto di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale;

*l)* discriminazione di genere: ogni distinzione, disposizione, criterio, prassi, atto, patto, comportamento o limitazione basata sul sesso o sull'orientamento di genere, che abbia l'effetto ovvero lo scopo diretto o indiretto di produrre una disparità di trattamento lesiva della dignità in ragione del sesso;

*m)* politiche di conciliazione e condivisione: insieme di misure che hanno l'obiettivo di mettere le persone nelle condizioni di poter armonizzare e affrontare al meglio tutti gli aspetti della vita, dal lavoro retribuito all'ambito familiare, dal tempo per sé, a quello dedicato all'impegno sociale e politico, garantendo una nuova condivisione e trasformazione dei ruoli assunti da donne e uomini nella suddivisione dei compiti e delle responsabilità sia nella sfera pubblica che in quella privata;

*n)* *diversity management*: disciplina di gestione delle risorse umane e dell'organizzazione che si sostanzia in strumenti, interventi e progetti finalizzati a gestire e a valorizzare le diversità;

*o)* educazione di genere: educazione alla parità e al rispetto delle differenze mediante l'inserimento di un approccio di

genere nella pratica educativa e didattica, sotto il profilo sia teorico che operativo;

p) bilancio di genere: rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche mediante riclassificazione delle voci di bilancio, schede di analisi esplicative nonché ogni altra modalità che ne evidenzii l'impatto sulla popolazione femminile e maschile.

ART. 4.

*(Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale).*

1. Lo Stato, conformemente a quanto previsto dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive.

ART. 5.

*(Rappresentanza paritaria nelle società a controllo pubblico e nelle società partecipate).*

1. Lo Stato, nelle società partecipate in cui detiene la totalità o la maggioranza assoluta del capitale, assicura l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120.

ART. 6.

*(Educazione).*

1. Lo Stato, in collaborazione con le regioni, sostiene progetti e iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università volti a perseguire gli obiettivi di educazione e di formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e

dello *status* economico e sociale. In particolare promuove progetti che:

a) favoriscano un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al superamento degli stereotipi e allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere;

b) evidenzino l'esemplarità delle personalità femminili distintesi nel campo della storia, dell'arte e della cultura, dell'impegno sociale e nel mondo del lavoro, degli studi scientifici e matematici, dell'impresa e della politica, delle istituzioni e in ogni ambito rilevante per l'educazione e l'istruzione scolastica.

ART. 7.

*(Cultura).*

1. Lo Stato riconosce il ruolo delle donne e dell'associazionismo femminile nell'elaborazione e nella diffusione della cultura paritaria come fattore fondamentale per il progresso della società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle attitudini per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e nelle differenze, nonché come strumento di prevenzione e di contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista anche di tipo omofobico e transfobico.

ART. 8.

*(Linguaggio di genere  
e lessico delle differenze).*

1. Lo Stato riconosce, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, che la lingua rispecchia la cultura di una società e ne è una componente fortemente simbolica e che il linguaggio monosessuato è un potente strumento di neutralizzazione dell'identità culturale e di genere che può condannare in modo irreversibile le donne alla invisibilità linguistica. Al fine di eliminare gli stereotipi di genere nella comunicazione pubblica e in tutti i gradi dell'istruzione, lo Stato si impegna ad assumere tutti gli strumenti necessari alla promozione di un uso non sessista della lingua.

## ART. 9.

*(Medicina di genere e cura personalizzata).*

1. Lo Stato tutela il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione, garantendo parità di trattamento e di accesso alle cure con particolare riguardo alle differenze di genere e alle relative specificità, nonché favorendo la formazione dei professionisti della sanità e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per garantire nell'ambito dell'assistenza un approccio che tenga conto della medicina di genere.

## ART. 10.

*(Sport e qualità del tempo libero).*

1. Lo Stato riconosce l'attività motoria e sportiva come forma di prevenzione di patologie, promozione della salute della persona e del suo benessere fisico, psichico e sociale, arricchimento della vita di comunità, sostegno alla socializzazione e all'integrazione sociale, nonché importante strumento educativo per la promozione di stili di vita sani e attivi. Riconosce, altresì, che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività sportive e motorie, nonché agli impianti culturali, sportivi e del tempo libero di qualità; favorisce la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a tutti gli sport fuori dagli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o maschili; favorisce progetti che avviano alla pratica sportiva considerando l'uso flessibile delle strutture, in particolare per la conciliazione dei tempi di lavoro e di pratica sportiva delle donne nel rispetto delle diverse culture.

## ART. 11.

*(Violenza di genere).*

1. Lo Stato:

a) opera per prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in

quanto lesivo della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;

b) riconosce la violenza alle donne come fenomeno sociale e culturale da contrastare in tutte le sue forme, come violazione dei diritti umani ed espressione di una cultura discriminatoria e stereotipata basata su relazioni di potere diseguale tra uomini e donne;

c) promuove la cultura e l'educazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, delle differenze di genere e dell'uguaglianza tra uomini e donne;

d) sviluppa politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime e ai minori coinvolti, nonché programmi di recupero degli uomini maltrattanti.

#### ART. 12.

##### *(Centri antiviolenza).*

1. Le regioni riconoscono la funzione essenziale dei centri antiviolenza quali presidi socio-assistenziali e culturali a servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza, ne valorizza i saperi e i modelli di intervento maturati nell'esperienza delle relazioni di pratiche di aiuto tra donne e li sostiene nella loro azione di supporto e rafforzamento dell'autonomia delle donne offese da violenza mediante progetti personalizzati tesi all'autodeterminazione, all'inclusione e al rafforzamento sociale.

#### ART. 13.

##### *(Interventi per uomini maltrattanti).*

1. Per favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi ai fini della prevenzione contro la violenza sulle donne, lo Stato sostiene e promuove specifici progetti e servizi sperimentali dedicati agli uomini maltrattanti, affinché attivino nuove modalità relazionali che escludono l'uso della violenza nelle relazioni intime.

## ART. 14.

*(Interventi per minori testimoni di violenza di genere).*

1. Lo Stato attua interventi per minori testimoni di violenza di genere finalizzati al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali.

## ART. 15.

*(Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù).*

1. Lo Stato promuove la realizzazione di interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù nonché di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza e di grave sfruttamento.

## ART. 16.

*(Interventi per la prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati).*

1. Lo Stato collabora con gli enti locali e con gli altri soggetti istituzionali competenti per favorire l'assunzione di tutte le misure utili al contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati quale violazione dei diritti umani, nonché all'assistenza e al sostegno delle donne e delle ragazze vittime di tali fenomeni.

## ART. 17.

*(Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili).*

1. Lo Stato, in attuazione della legge 9 gennaio 2006, n. 7, promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro, strutture sanitarie e comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate

le mutilazioni genitali femminili, per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, delle donne e delle bambine.

ART. 18.

*(Costituzione di parte civile).*

1. Lo Stato valuta, nei casi di violenza di genere di particolari impatto e rilevanza sociali nella vita della comunità, l'opportunità di costituirsi parte civile, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro la violenza sulle donne.

ART. 19.

*(Misure per la crescita equa e inclusiva).*

1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza il lavoro come fondamento della Repubblica, fattore di sviluppo e fonte di realizzazione individuale e sociale della persona.

2. Lo Stato, in particolare, promuove l'autonomia economica delle donne che hanno subito violenza e si impegna a contrastare il fenomeno delle donne con fragilità sociale, economica e occupazionale.

3. Al fine di cui al comma 2, lo Stato prevede un piano di iniziative, incentivi e agevolazioni organizzative per favorire l'aumento dell'occupazione femminile di qualità rafforzando la formazione, l'orientamento scolastico e il coordinamento delle risorse dedicate all'accesso al mondo del lavoro e vigilando sull'effettiva parità di trattamento tra donne e uomini anche mediante la collaborazione con le consigliere di parità nel rispetto dei compiti e delle funzioni loro attribuite dall'articolo 15 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, nonché di tutti gli organismi paritari a ciò dedicati e previo confronto

con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 20.

*(Imprenditoria femminile e professioni).*

1. Lo Stato favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali a conduzione femminile o con maggioranza dei soci donne ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e promuove la presenza delle donne nelle professioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, inoltre, promuove e sostiene l'accesso al credito mediante:

a) la costituzione di fondi nazionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;

b) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;

c) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito, nonché ordinistico, anche per percorsi specifici di formazione.

ART. 21.

*(Dimissioni in bianco e approccio discriminatorio sul lavoro).*

1. Lo Stato contrasta il fenomeno delle dimissioni in bianco che colpisce soprattutto le donne e la loro legittima aspirazione di maternità.

ART. 22.

*(Strategia per la conciliazione e l'armonizzazione).*

1. Lo Stato riconosce che la promozione di politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, tra tempi di lavoro retribuito, delle relazioni e della cura, anche di sé, migliora la qualità della vita

delle persone e determina un processo di riequilibrio nei ruoli assunti da donne e uomini nell'organizzazione della società, del lavoro e della sfera privata e familiare.

2. Al fine di condividere azioni strategiche mirate al superamento di un'organizzazione socio-economica discriminatoria che ostacola la piena attuazione dell'articolo 37, primo comma, della Costituzione, lo Stato promuove iniziative dirette a favorire la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di cura delle donne, l'armonizzazione dell'organizzazione delle città, delle imprese e dei servizi di interesse pubblico, nonché volte al riequilibrio dei carichi di cura all'interno della coppia, e l'innovazione dei modelli sociali, economici e culturali per rendere compatibili sfera lavorativa e sfera familiare in una logica di realizzazione piena della persona.

#### ART. 23.

*(Discriminazione dell'immagine femminile).*

1. Lo Stato, ai fini delle proprie politiche di genere, considera fondamentale promuovere un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione fin dai primi anni di vita affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0033760\*